

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1745

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINI, VALENSISE, TOFANI, BIZZARRI, DEL PRETE, EPIFANI,  
GAGGIOLI, PAMPO, PEZZOLI, TRINGALI**

Interpretazione autentica dei criteri per la valutazione del danno anatomico-funzionale nella quantificazione della pensione di guerra, introdotti dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 261

*Presentata il 7 dicembre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Parlamento, esistono almeno due proposte di legge mediante le quali i diversi proponenti intendono apportare chiarezza in fatto di pensione di guerra e così ottenere i ripetutamente richiesti provvedimenti in favore dei titolari di trattamenti pensionistici diretti o indiretti di reversibilità.

In sostanza, le proposte di legge giacenti, sono la ripetizione delle analoghe presentate nelle scorse legislature e che non hanno avuto sorte favorevole, per sopravvenuta chiusura anticipata della legislatura o per la posizione ostativa del Governo in relazione alla considerazione della esistenza critica del bilancio pubblico.

Con le citate proposte di legge si intende attribuire apposita delega al Go-

verno per procedere al riassetto economico e normativo di dette pensioni secondo specifiche indicazioni. Purtroppo, non sarà certamente brevissima l'attesa di un definitivo equo assetto rispondente alla concretizzazione del riconoscimento del valore altamente etico per il dovere compiuto verso la Patria dall'invalido, o mutilato, al quale va dovuto un risanamento per le conseguite minorazioni danti luogo ad ulteriori sacrifici.

Di conseguenza il legislatore è obbligato a puntare ad una graduale innovazione della pensionistica di guerra. Indubbiamente notevoli risultati sono stati ottenuti, ma moltissimi sono ancora gli assestamenti da attuare; forse ancor più è indispensabile che, registrati i provvedi-

menti legislativi, essi vengano attuati completamente con interpretazione fedele della volontà del legislatore espressa nell'articolo.

Recentemente, durante i lavori del XXVI Congresso nazionale dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra, parecchi interventi dei delegati sono stati caratterizzati proprio dalla constatata necessità di dovere intervenire presso i vari enti competenti, Ministeri, regioni, comuni, per l'esatta interpretazione di varie leggi promulgate. Particolare attenzione — nell'intervento al detto Congresso — è stata dedicata dal Professor Amleto Loro alla non facile disposizione dell'articolo 2 della legge n. 261 del 1991, apportante modificazioni ai Criteri allegati al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, mediante una dettagliata documentazione giuridica e medico-legale.

Finalmente, con l'approvazione della legge 8 agosto 1991, n. 261, ed, in particolare, dell'articolo 2, trovava accoglimento unanime la tesi che: « Tutte le infermità che sopraggiungono a carico di organi e apparati già colpiti da infortuni dipendenti da causa di guerra, costituiscono, direttamente o indirettamente un aggravamento di queste ultime e che, pertanto, il danno anatomico-funzionale deve essere valutato nel suo complesso », è stata a suo tempo accolta con grande soddisfazione, anche perché rappresentava l'accoglimento di una istanza ripetutamente avanzata mediante la presentazione di varie proposte di legge, dal 1984 in poi, senza che l'iter di tali progetti potesse essere concluso con l'auspicato aggiornamento dei criteri di valutazione della infermità.

Purtroppo la soddisfazione dei mutilati e degli invalidi è stata di poca durata. Infatti (come si legge nella relazione sull'attività promozionale presentata al citato XXVI Congresso nazionale dell'Associazione) allorché le prime domande di aggravamento redatte ai sensi del citato articolo iniziarono a pervenire alla Direzione generale delle pensioni di guerra, a livello burocratico cominciarono a verificarsi si-

tuazioni di massimo allarme e ci fu addirittura chi ipotizzò un onere aggiuntivo di mille miliardi se la norma fosse stata applicata letteralmente: « Su questo atteggiamento negativo si allinearono ben presto alcuni esponenti della Commissione medica superiore che accusarono il legislatore di aver sconvolto dalle radici i criteri medico-legali sui quali per molti lustri si era basata la pensionistica di guerra ».

La questione non tardò a formare oggetto di esame anche da parte della Corte dei conti che il 13 maggio 1992 — a sezioni riunite — senza il minimo contraddittorio decise « che l'articolo 2, lettera m), della legge 8 agosto 1991, n. 261, non ha posto una presunzione assoluta (*iuris et de iure*), ma relativa (*iuris tantum*), per cui l'interdipendenza tra infermità pensionata e quella sopravvenuta, inizialmente presunta, va di volta in volta esaminata tenendo conto di tutti gli elementi (clinici, temporali, eccetera) che valgano eventualmente ad escluderla ».

A distanza di quindici giorni anche il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in adunanza generale, espresse identico orientamento. In quella sede, peraltro, ai rappresentanti dell'Associazione fu consentito esprimere preventivamente il parere dell'Associazione stessa ed essi, con grande determinazione e chiarezza, puntualizzarono, in particolare, quanto segue:

« a) Dagli atti relativi alle varie iniziative parlamentari in tema di interdipendenza e concausa, succedutesi dal 1984 (disegno di legge n. 656) e di cui la legge n. 261 del 1991 rappresenta la sintesi, emerge inequivocabilmente che il legislatore ha voluto stabilire che tutte le infermità che sopravvengono a carico di organi od apparati già colpiti da infermità dipendenti da causa di guerra costituisce, direttamente o indirettamente, un aggravamento di questa ultima e che, pertanto, il danno anatomico-funzionale va valutato nel suo complesso;

b) proprio il carattere profondamente innovatore di tale principio (ineccepibile sotto il profilo scientifico e, quindi, tutt'altro che aberrante, come è stato invece

erroneamente definito dalla Corte dei conti) conferisce alla norma carattere di presunzione assoluta;

c) attribuire all'articolo in esame valore di presunzione relativa — quindi soggetta sempre ad una prova contraria da parte degli organi collegiali sanitari sulla scorta della tradizionale e ormai superata concezione del rigido nesso etiologico — finisce, senza ombra di dubbio, con lo svuotare di ogni significato la norma innovatrice ed equivale a conferire al legislatore una patente di superficialità e di incompetenza.

La pratica attuazione dell'orientamento del Comitato di liquidazione ha, in effetti, comportato la sistematica reiezione, da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra, di tutte le istanze di applicazione dall'articolo 2 della legge n. 261 del 1991 sinora esaminate. Di fronte a tale insostenibile situazione ed al reiterato rifiuto dell'Amministrazione delle pensioni di guerra di rispettare la unanime volontà del Parlamento e forti dell'adesione degli amici parlamentari che avevano avuto una parte determinante nell'approvazione della

legge n. 261 del 1991, abbiamo ritenuto necessaria la presentazione di una proposta di legge per l'interpretazione autentica dell'articolo in discussione.

L'iniziativa parlamentare, alla quale il Governo non si era dichiarato contrario, non ha purtroppo potuto concludere il proprio iter per l'anticipato scioglimento delle Camere ».

Come risulta, si tratta di un problema di notevole rilevanza tanto che se ne è già fatto ampio cenno nella proposta di legge n. 1498 presentata dal nostro Gruppo nella attuale legislatura, e che avanzava la richiesta di una delega al Governo per un riordinamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

Da qui l'esigenza di avanzare la richiesta a tutti i colleghi parlamentari di approvare l'articolo unico qui di seguito presentato quale proposta di legge intesa a confermare l'efficacia originaria delle modificazioni ai Criteri allegati al citato testo unico, apportate dall'articolo 2 della legge n. 261 del 1991, con l'esplicitazione della interpretazione autentica, così come alla unanimità l'ebbe l'accoglimento del comma 1 dell'articolo 2 dai nostri colleghi, allorché vararono la legge n. 261 l'8 agosto 1991.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La presunzione di interdipendenza di cui alla lettera *m*) dei Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E, riportati in calce alla tabella B, annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come introdotta dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 261, deve essere interpretata quale presunzione legale assoluta e, pertanto, nella classificazione complessiva del danno anatomico-funzionale devono essere obbligatoriamente valutate anche le infermità che si sono instaurate sullo stesso organo già colpito da invalidità, le quali hanno dato diritto a trattamento pensionistico di guerra, o su organi ovvero apparati con esso cofunzionali.